



## CHIARIMENTI

### GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 959331

#### Gara per la copertura dei servizi Assicurativi

#### 6. RICHIESTA

Con riferimento alla Procedura in oggetto siamo a porre la seguente richiesta di chiarimento relativa all'art. 25 "Responsabilità del Contraente" del Capitolato Tecnico – Lotto 3 "Infortuni".

Tale articolo pare infatti attivare, in via del tutto marginale rispetto alla copertura infortuni da assumersi in via principale, una copertura di responsabilità civile che, per poter essere assunta, richiederebbe il possesso anche di una autorizzazione al ramo danni 13 "Responsabilità Civile generale".

Poiché la Procedura di gara, debitamente suddivisa in lotti, prevede già un lotto dedicato alla sola copertura di responsabilità civile, al fine di non escludere dalla partecipazione alla gara proprio quelle imprese specializzate nelle coperture infortuni (che non possiedono di norma la licenza al ramo RC) e che si troverebbero, di fatto, penalizzate rispetto alle imprese più generaliste e al fine di non ridurre bensì di agevolare la concorrenza nei mercati, si chiede di confermare quanto segue:

- Che una compagnia assicurativa abilitata al ramo danni 2 (infortuni) e NON abilitata al ramo 13 (RC Generale) possa comunque partecipare al Lotto 3, con il ruolo di mandante, nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) misto ove la mandataria sia autorizzata sia al ramo danni 2 (infortuni) che al ramo 13 (RC Generale) e assuma la copertura RC Generale di cui all'art. 25 al 100%. La componente infortuni sarà invece assunta dalle imprese raggruppate nelle proporzioni previste dall'RTI

#### **RISPOSTA**

Si evidenzia che, come prescritto nel disciplinare di gara, in caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di Coassicurazione, a pena di esclusione, la mandataria/l'impresa delegataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria in senso relativo e dovrà possedere i corrispondenti requisiti di partecipazione.



## 7. RICHIESTA

Con riferimento alla gara n. 959331 relativa all'affidamento dei servizi assicurativi ed in relazione ai chiarimenti pubblicati nella corrispondente sezione sul Vostro sito internet, siamo con la presente a chiedere conferma che il requisito della raccolta premi, fissato nell'importo di € 500.000.000,00 (Euro cinquecentomilioni,00), sia da intendersi complessivo e quindi non riferito al ramo di rischio riguardante il singolo lotto.

A tale proposito, si evidenzia che da quanto risulta disposto dall'art. 83, comma 4 del Codice degli Appalti, è previsto un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto e che il medesimo non possa comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto stesso. In virtù di ciò, appare che la soglia fissata ammonterebbe ad un importo troppo elevato e quindi in alcun modo compatibile, ad esempio, con la base d'asta relativa al lotto 2 (RCT /RCO, stabilita in € 500.000,00 annui) così come per il lotto 3 (Infortuni con base d'asta di € 3.000.000,00 annui); per le medesime ragioni, tale incongruenza si manifesta pure per il lotto 1.

Sulla questione, riteniamo opportuno rammentare che la stessa ANAC precisa che la stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione e di qualificazione ad una gara di appalto più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto (Parere AVCP di precontenzioso n. 110/2010). Nel caso de quo, una raccolta premi riferita al singolo ramo, per gli importi di cui sopra, limiterebbe la partecipazione a poche compagnie assicuratrici, come verificabile tramite consultazione del sito internet di ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), nel quale sono pubblicati i volumi relativi alla raccolta premi per singolo ramo e per singola compagnia.

Tutto ciò considerato, chiediamo quindi di valutare una revisione ed eventuale adeguamento degli importi stabiliti per il requisito di capacità economica e finanziaria dei concorrenti, in linea con quanto sopra esposto.

## RISPOSTA

Si ribadisce che il requisito della raccolta premi deve intendersi come valore cumulativo per il triennio e riferito ai rami di rischio riguardanti il Lotto o i Lotti di interesse.

Considerata l'esigenza di individuare, soprattutto nel settore assicurativo, un contraente dotato di particolari requisiti di affidabilità, la misura richiesta della raccolta premi è stata stabilita quale



elemento sintomatico di una corrente e sicura capacità economica del candidato nell'assunzione del programma assicurativo con le dimensioni prestazionali.

Tale requisito, valutato congruo e pertinente a fronte dello scopo perseguito, non arreca alcun pregiudizio ai principi di imparzialità e di par condicio, in quanto non restringe, oltre lo stretto indispensabile ed oltre le esigenze organizzative dettate dalla specificità del servizio (si tratta di gara di rilevanza nazionale, per l'espletamento pluriennale di servizi assicurativi, e di importo considerevole), la platea dei potenziali concorrenti.